

Gruppo Naturalistico della Brianza

ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA DELLA NATURA IN LOMBARDIA

iscritta nel Registro Regionale del Volontariato n° 2651/48041

Codice fiscale 82005080138

Statuto

Il 27 Dicembre 2018 è stata pubblicata una circolare dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali che specifica e approfondisce quali siano gli adempimenti obbligatori per modificare il proprio statuto e quali facoltativi.

Il modello tiene conto di questa distinzione, riportando:

-in colore **rosso** gli adempimenti obbligatori (inderogabili);

-in colore **verde** quelli derogabili;

-in colore **blu** quelli facoltativi.

Articolo 1	Art. 1 Costituzione, denominazione e sede
<p>È costituito il Gruppo Naturalistico della Brianza associazione per la difesa della natura in Lombardia con sede legale in Canzo e con sede amministrativa presso la dimora del Presidente in carica. L'associazione ha durata illimitata.</p>	<p>1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche e integrazioni (abbreviato in ss.mm.i.i.), l'Organizzazione di Volontariato Gruppo Naturalistico della Brianza associazione per la difesa della natura in Lombardia siglabile «Gruppo Naturalistico della Brianza ODV», con sede legale in Canzo e con sede amministrativa presso la dimora del Presidente in carica. L'associazione ha durata illimitata.</p> <p>2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.</p>
Articolo 2	Art. 2 Scopi e finalità
<p>L'Associazione è apartitica, non persegue finalità di lucro ed opera esclusivamente per scopi culturali ed educativi e per finalità di carattere civile e di solidarietà sociale nell'area della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura. In particolare, scopi dell'Associazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none">a) risvegliare ed alimentare nell'uomo, ed in modo particolare nei giovani, l'amore per la Natura ed il rispetto per ogni sua manifestazione, rendendolo maggiormente cosciente della necessità di non turbare i delicati equilibri naturali, nell'interesse immediato e futuro dell'individuo e della collettività;b) promuovere e diffondere la conoscenza della Natura in tutti i suoi molteplici aspetti e manifestazioni;c) sviluppare, con l'interesse e l'amore per la Natura, una più alta spiritualità ed un maggiore impulso educativo e morale;	<p>1. L'ODV è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) risvegliare ed alimentare nell'uomo, ed in modo particolare nei giovani, l'amore per la Natura ed il rispetto per ogni sua manifestazione, rendendolo maggiormente cosciente della necessità di non turbare i delicati equilibri naturali, nell'interesse immediato e futuro dell'individuo e della collettività;b) promuovere e diffondere la conoscenza della Natura in tutti i suoi molteplici aspetti e manifestazioni;c) sviluppare, con l'interesse e l'amore per la Natura, una più alta spiritualità ed un maggiore impulso educativo e morale;d) conservare il comune patrimonio naturale,

<p>d) conservare il comune patrimonio naturale, proteggendolo contro le distruzioni e le deturpazioni.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 3</p> <p>Per raggiungere tali scopi l'Associazione assume e/o sostiene tutte le opportune iniziative giuridiche, economiche, politiche, culturali, educative, informative ed editoriali, le attività di carattere civile per la valorizzazione dell'ambiente e per la protezione del paesaggio e della natura, proponendosi in particolare di:</p> <p>a) divulgare il perseguimento delle finalità sopra elencate in ogni ambiente sociale, ed in particolare nelle Scuole, mediante l'organizzazione di conferenze, concorsi, proiezioni ed escursioni naturalistiche;</p> <p>a) dare ad ogni socio occasioni di approfondire le sue conoscenze delle Scienze Naturali e di formarsi una cultura aggiornata, anche a mezzo della Rivista periodica "Natura e Civiltà" pubblicata dalla Associazione stessa;</p> <p>b) orientare decisamente le sue iniziative alla soluzione dei problemi ambientali con azioni concrete ed efficaci, come attività di manutenzione e pulizia dell'ambiente, per diffondere la responsabilità individuale;</p> <p>c) promuovere, presso le Amministrazioni ed Enti Pubblici competenti, la tutela del paesaggio e di ogni altra espressione della Natura;</p> <p>d) incentivare una maggiore diffusione del "verde pubblico" e delle aree ambientali protette;</p> <p>e) collaborare con altre Associazioni affini.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p>Per lo svolgimento della propria attività e per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, operanti sotto il diretto controllo del Consiglio Direttivo, sia in ambito del territorio regionale che nazionale.</p> <p>L'attività di volontariato prestata dagli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da</p>	<p>proteggendolo contro le distruzioni e le deturpazioni.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Attività</p> <p>1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone (ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017) di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:</p> <p>e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;</p> <p>f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;</p> <p>2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:</p> <p>a) divulgare il perseguimento delle finalità sopra elencate in ogni ambiente sociale, ed in particolare nelle Scuole, mediante l'organizzazione di conferenze, concorsi, proiezioni ed escursioni naturalistiche;</p> <p>b) dare ad ogni socio occasioni di approfondire le sue conoscenze delle Scienze Naturali e di formarsi una cultura aggiornata, anche a mezzo della Rivista periodica "Natura e Civiltà" pubblicata dalla Associazione stessa;</p> <p>c) orientare decisamente le sue iniziative alla soluzione dei problemi ambientali con azioni concrete ed efficaci, come attività di manutenzione e pulizia dell'ambiente, per diffondere la responsabilità individuale;</p> <p>d) promuovere, presso le Amministrazioni ed Enti Pubblici competenti, la tutela del paesaggio e di ogni altra espressione della Natura;</p> <p>e) incentivare una maggiore diffusione del "verde pubblico" e delle aree ambientali protette;</p> <p>f) collaborare con altre Associazioni affini.</p> <p>3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.</p> <p>4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.</p> <p>5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il</p>
--	--

parte degli eventuali beneficiari, fatto salvo il diritto al rimborso da parte dell'Associazione delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta, entro i limiti eventualmente stabiliti dall'Associazione stessa.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Associazione.

Sarà comunque facoltà dell'Associazione assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Articolo 5

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento, per lo svolgimento della propria attività e per il finanziamento delle proprie iniziative da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti pubblici e locali e di altre istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivati da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Articolo 6

L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio

Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Ente del Terzo Settore - Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs. 117/2017.

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 4 Patrimonio e risorse economiche

1. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 117/2017);
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo

annuale, dal quale, oltre alla registrazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati nel corso dell'esercizio finanziario annuale, devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno ed il relativo bilancio consuntivo deve essere sottoposto dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento abbiano scopi affini.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

Dopo l'approvazione, il bilancio viene reso pubblico mediante pubblicazione per estratto sul periodico "Natura e Civiltà" o altro foglio informativo.

Articolo 7

Possono divenire soci del Gruppo Naturalistico della Brianza tutte le persone fisiche, senza alcuna limitazione di età, di sesso, di provenienza razziale e di appartenenza politica, le quali manifestino la propria disponibilità a sostenere il conseguimento degli scopi dell'Associazione, inviando apposita adesione accompagnata dalla relativa quota sociale annuale. L'anno sociale ha decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'adesione dei soci ha efficacia per l'anno sociale in corso alla data del versamento della quota sociale, salvo diversa specifica.

redige il bilancio ai sensi degli art. 13 – 14 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.....».

3. È fatto l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. E' fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV. ...

Dopo l'approvazione, il bilancio viene reso pubblico mediante pubblicazione per estratto sul periodico "Natura e Civiltà" o altro foglio informativo o il sito web.

Art. 5 Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV **in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre organizzazioni di volontariato** che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio **viene deliberata dal Consiglio Direttivo dei soci, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato ...**

2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, **che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni**, è ammesso ricorso **all'assemblea dei soci/ o altro organo (NON IL CONSIGLIO DIRETTIVO).**

informativo.

La qualità di socio è condizione unica e necessaria per ricoprire qualsiasi carica sociale.

Articolo 8

I soci si distinguono in soci ordinari, soci ordinari famigliari, soci giovani, soci sostenitori, soci benemeriti e soci onorari.

- a) Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota annuale normale;
- b) Sono soci ordinari famigliari i parenti di qualsiasi grado di un socio ordinario purché conviventi con quest'ultimo; aderiscono all'Associazione versando una quota annuale ridotta;
- c) Sono soci giovani coloro che al momento della prima adesione all'Associazione o dei successivi rinnovi dell'iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorente la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni;
- d) Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione versando, a titolo di contributo alla attività del Gruppo, una quota di iscrizione, stabilita dal Consiglio Direttivo, superiore a quella annuale prevista per i soci ordinari;
- e) Sono soci benemeriti coloro che aderiscono all'Associazione versando un contributo libero, pari o superiore all'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo, per poter essere annoverati in tale categoria di soci;
- f) Sono soci onorari coloro che per l'impegno e l'attività prestati a favore dell'Associazione vengano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo di essere iscritti di diritto all'Associazione senza obbligo di pagamento della quota di iscrizione.

L'eventuale suddivisione degli aderenti in categorie diverse di soci non implicherà nessuna differenza di

3. Il ricorso all'assemblea dei soci/ o altro organo è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo **comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci** dopo che gli stessi avranno versato la quota.

La quota sociale è determinata, di anno in anno ed a seconda delle particolari esigenze dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo e tempestivamente pubblicata sul periodico "Natura e Civiltà" o altro **mezzo** informativo.

5. La qualità di Socio si perde per:

a. Per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante

con gli scopi dell'ODV;

c. Per morosità rispetto al mancato pagamento della quota

annuale, trascorsi ____ giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 7 Diritti e Doveri dei soci

I soci si distinguono in soci ordinari, soci ordinari famigliari, soci giovani, soci sostenitori, soci benemeriti e soci onorari.

- a) Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione versando la quota annuale normale;
- b) Sono soci ordinari famigliari i parenti di qualsiasi grado di un socio ordinario purché conviventi con quest'ultimo; aderiscono all'Associazione versando una quota annuale ridotta;
- c) Sono soci giovani coloro che al momento della prima adesione all'Associazione o dei successivi rinnovi dell'iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di età; il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorente la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni;
- d) Sono soci sostenitori coloro che aderiscono all'Associazione versando, a titolo di contributo alla attività del Gruppo, una quota di iscrizione, stabilita dal Consiglio Direttivo, superiore a quella annuale prevista per i soci ordinari;
- e) Sono soci benemeriti coloro che aderiscono

trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 9

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a:

- a) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita.

Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Con il versamento della prescritta quota sociale, tutti i soci hanno diritto di partecipare e votare alle Assemblee del Gruppo Naturalistico della Brianza, di aderire a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione, salvo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non si rendano necessarie limitazioni numeriche per ragioni organizzative, e di ricevere il periodico "Natura e Civiltà" e altri fogli informativi rivolti ai soci.

Ai soci famigliari non viene inviato il periodico "Natura e Civiltà" o altri fogli informativi in quanto iscritti insieme ad un socio ordinario convivente.

Articolo 10

La qualità di socio si perde:

- a) per effetto di recesso, da comunicarsi con lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione presso l'indirizzo della sede legale. Il recesso ha effetto a 'partire dalla fine dell'anno sociale in corso alla data del ricevimento della comunicazione;
- b) per decadenza, se entro la data del 30 giugno di ciascun anno il socio non avrà provveduto a versare l'ammontare della quota sociale. In tal caso, il Consiglio Direttivo, previo invio di

all'Associazione versando un contributo libero, pari o superiore all'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo, per poter essere annoverati in tale categoria di soci;

- f) Sono soci onorari coloro che per l'impegno e l'attività prestatati a favore dell'Associazione vengano ritenuti meritevoli dal Consiglio Direttivo di essere iscritti di diritto all'Associazione senza obbligo di pagamento della quota di iscrizione.

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

1. **I soci hanno diritto** di elettorato attivo e passivo, se maggiorenni.

~~L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea. Gli aderenti hanno inoltre diritto a:~~

- a) conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- b) partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- c) usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione.

~~2. I soci sono obbligati:~~

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; contribuire al perseguimento degli scopi dell'Associazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita.

Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Con il versamento della prescritta quota sociale, tutti i soci hanno diritto di partecipare e votare alle Assemblee del Gruppo Naturalistico della Brianza, di aderire a tutte le manifestazioni promosse dall'Associazione, salvo che, a giudizio del Consiglio Direttivo, non si rendano necessarie limitazioni numeriche per ragioni organizzative, e di ricevere il periodico "Natura e Civiltà" e altri fogli informativi rivolti ai soci.

Ai soci famigliari non viene inviato il periodico "Natura e Civiltà" o altri fogli informativi in quanto iscritti insieme ad un socio ordinario convivente.

sollecito di pagamento mediante avviso postale con lettera semplice, potrà dichiarare decaduto il socio se quest'ultimo, entro dieci giorni dal ricevimento della diffida, non avrà provveduto alla corresponsione della quota sociale né avrà dimostrato di avere già eseguito il pagamento. In ogni caso, il mancato versamento della quota sociale entro la suddetta data del 30 giugno legittima l'Associazione a sospendere l'invio del periodico "Natura e Civiltà" al socio inadempiente, anche se non ancora dichiarato decaduto.

- c) per esclusione, in caso di attività contraria agli scopi dell'Associazione, di condotta lesiva dell'immagine, dei diritti e degli interessi dell'Associazione o di comportamento che costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei presenti, previo invito a comparire avanti al Consiglio medesimo inviato al socio interessato con lettera raccomandata da recapitare presso l'indirizzo indicato nell'atto di iscrizione all'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio.

Il socio interessato ha sempre il diritto di trasmettere al Consiglio Direttivo memorie a propria difesa e, se compare avanti al Consiglio, ha diritto di essere sentito dallo stesso prima della deliberazione.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 19 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Articolo 11

Il Gruppo Naturalistico della Brianza ha struttura democratica, costituita dai seguenti organi:

- L'Assemblea Generale dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- I Vicepresidenti;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;
- I Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sociali hanno carattere esclusivamente

Art 8

La qualità di socio si perde:

- c) per effetto di recesso, da comunicarsi con lettera indirizzata al Presidente dell'Associazione presso l'indirizzo della sede legale. Il recesso ha effetto a partire dalla fine dell'anno sociale in corso alla data del ricevimento della comunicazione;
- d) per decadenza, se entro la data del 30 giugno di ciascun anno il socio non avrà provveduto a versare l'ammontare della quota sociale. In tal caso, il Consiglio Direttivo, previo invio di sollecito di pagamento mediante avviso postale con lettera semplice, potrà dichiarare decaduto il socio se quest'ultimo, entro dieci giorni dal ricevimento della diffida, non avrà provveduto alla corresponsione della quota sociale né avrà dimostrato di avere già eseguito il pagamento. In ogni caso, il mancato versamento della quota sociale entro la suddetta data del 30 giugno legittima l'Associazione a sospendere l'invio del periodico "Natura e Civiltà" al socio inadempiente, anche se non ancora dichiarato decaduto.
- d) per esclusione, in caso di attività contraria agli scopi dell'Associazione, di condotta lesiva dell'immagine, dei diritti e degli interessi dell'Associazione o di comportamento che costituisca ostacolo al buon andamento della stessa.

La delibera di esclusione è adottata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di almeno due terzi dei presenti, previo invito a comparire avanti al Consiglio medesimo inviato al socio interessato con lettera raccomandata da recapitare presso l'indirizzo indicato nell'atto di iscrizione all'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione del Consiglio.

Il socio interessato ha sempre il diritto di trasmettere al Consiglio Direttivo memorie a propria difesa e, se compare avanti al Consiglio, ha diritto di essere sentito dallo stesso prima della deliberazione.

Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione egli può adire il Collegio arbitrale di cui all'articolo 19 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. La quota associativa è intrasmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

onorifico e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute, nei limiti eventualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 12

L'Assemblea Generale dei soci è organo sovrano.

L'Assemblea, cui hanno diritto di partecipare con diritto di voto tutti gli aderenti maggiorenni all'Associazione, deve essere convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante pubblicazione sulla Rivista periodica "Natura e Civiltà" o altra comunicazione cartacea o elettronica, nonché, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei propri componenti in carica, ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso, ove il Presidente non provveda alla pubblicazione dell'avviso di convocazione entro novanta giorni dal recapito dell'istanza, la convocazione può essere fatta da uno dei Vicepresidenti in carica.

Ove non vi provveda alcun Vicepresidente, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Como.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi compresa quella dell'approvazione del bilancio, sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega. In ogni caso, ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato. Con la stessa maggioranza l'Assemblea approva le modifiche del presente Statuto, le quali, per essere sottoposte al voto dell'

Art. 9 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.
- I Vicepresidenti;
- Il Segretario;
- Il Tesoriere;

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. Hanno diritto di intervenire in assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati

maggiorenni iscritti

~~da almeno 3 mesi (il periodo minimo d'iscrizione potrà essere non contemplato, ulteriormente ridotto ma non aumentato)~~ nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

2. **Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 1 associato nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.**

3. **Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.**

4. **Nel caso in cui l'ODV abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui al comma terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 c.c., in quanto compatibili.**

Art. 11 Assemblea ordinaria dei Soci

L'assemblea deve essere convocata, in via ordinaria, dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante pubblicazione sulla Rivista periodica "Natura e Civiltà" o altra

<p>Assemblea, dovranno comunque essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei propri componenti.</p> <p>L'Assemblea:</p> <p>a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori dei conti, se nominato;</p> <p>b) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio solare;</p> <p>c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;</p> <p>d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;</p> <p>e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;</p> <p>f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;</p> <p>g) delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.</p> <p>L'Assemblea può demandare al Consiglio Direttivo la nomina del Presidente tra i suoi membri.</p>	<p>comunicazione cartacea o elettronica,</p> <p>Tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ivi compresa quella dell'approvazione del bilancio, sono prese a maggioranza di voti, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega. In ogni caso, ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato.</p> <p>L'Assemblea ordinaria:</p> <p>a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 117/2017;</p> <p>b. discute ed approva i programmi di attività;</p> <p>c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;</p> <p>d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV (se previsto);</p> <p>e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);</p> <p>f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri (se previsto);</p> <p>g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;</p> <p>h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;</p> <p>i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;</p> <p>j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;</p> <p>k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;</p> <p>l. delibera sull'esclusione dei soci;</p> <p>m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;</p> <p>n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;</p> <p>o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.</p> <p>p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;</p> <p>q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4</p>
--	---

del presente Statuto.

Art. 12 Assemblea straordinaria del Soci

L'Assemblea è convocata in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei propri componenti in carica, ne ravvisi la necessità, o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso, ove il Presidente non provveda alla pubblicazione dell'avviso di convocazione entro novanta giorni dal recapito dell'istanza, la convocazione può essere fatta da uno dei Vicepresidenti in carica.

Ove non vi provveda alcun Vicepresidente, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Como.

1. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

2. L'assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, con la presenza, in proprio o per delega, in prima convocazione, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e a maggioranza di voti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, anche per delega, **con maggioranza de due terzi dei presenti**. ~~In ogni caso, ogni associato non può rappresentare per delega più di un altro associato.~~ Le modifiche, per essere sottoposte al voto dell'Assemblea, dovranno comunque essere preventivamente deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di due terzi dei propri componenti.

(Nota Esplicativa CODICE CIVILE Art. 21

Assemblea straordinaria del Soci

3.«Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati».

2. «Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, **se in essi non è altrimenti disposto**, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti».)

Art. 13 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di **3 sino a un massimo di 9**

(N.B. per determinare il numero dei consiglieri considerare il rapporto metà più uno

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 consiglieri, eletti dall'Assemblea fra i soci i quali assumono l'impegno di collaborare attivamente e disinteressatamente nei vari settori attinenti all'attività ed agli scopi dell'Associazione.

I Consiglieri durano in carica per tre anni con possibilità di essere rieletti. In caso di dimissioni di singoli Consiglieri, subentreranno i primi non eletti. Nel caso che il 50% del Consiglio sia contemporaneamente dimissionario, l'Assemblea provvederà alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.

Ove non sia diversamente previsto dal presente statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti con la presenza

necessaria di almeno la metà dei consiglieri.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure all'approvazione preliminare dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina degli eventuali dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può istituire sedi operative locali per la gestione dei progetti locali. Tali sedi dipendono organizzativamente e finanziariamente dalla sede amministrativa.

Articolo 14

Se stabilito dall'Assemblea, il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con la partecipazione necessaria di almeno metà dei consiglieri e con il voto della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui nessun consigliere riporti la suddetta maggioranza in prima votazione, si dovrà procedere al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rimane in carica per tre anni, è rieleggibile e non può ricoprire contemporaneamente incarichi politici.

Il Presidente ha la facoltà di riscuotere crediti, effettuare pagamenti per conto dell'Associazione nell'ambito delle attività deliberate, dandone tempestiva comunicazione al Tesoriere.

In caso di provvisorio impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente vengono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Le dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente secondo i criteri sopra indicati, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza di 2/3 del Consiglio in carica.

Articolo 15

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali

rispetto alla base sociale, per mantenere il concetto di adeguata rappresentanza; si consiglia che il numero totale dei componenti sia dispari)

consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Art 14 Convocazione e poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e necessario, ovvero su richiesta scritta della maggioranza dei consiglieri.

Ove non sia diversamente previsto dal presente statuto, tutte le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti con la presenza necessaria di almeno la metà dei consiglieri.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure all'approvazione preliminare dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina degli eventuali dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio può istituire sedi operative locali per la gestione dei progetti locali. Tali sedi dipendono organizzativamente e finanziariamente dalla sede amministrativa.

Articolo 15 Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno con la partecipazione necessaria di almeno metà dei consiglieri e con il voto della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui nessun consigliere riporti la suddetta maggioranza in prima votazione, si dovrà procedere al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno riportato il maggior numero di voti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rimane in carica per tre anni, è rieleggibile e non può ricoprire contemporaneamente incarichi politici.

contatti con altri Enti.
Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Articolo 16

I Vicepresidenti sono proposti, in numero massimo di due, dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo, e la nomina deve essere effettuata dal Consiglio stesso.

I Vicepresidenti restano in carica per tre anni, sono rieleggibili ed hanno la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nonché di esercitare i poteri che il Presidente abbia espressamente delegato a loro.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Segretario ed un Tesoriere, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Tra i compiti istituzionali del Segretario rientrano la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e la conservazione e l'aggiornamento del Registro degli associati.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, con il potere di aprire conti correnti bancari o postali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente, di riscuotere i crediti ed effettuare pagamenti per conto dell'Associazione e di redigere il bilancio preventivo e consuntivo di gestione annuale.

Articolo 18

L'Assemblea procede alla nomina di due revisori dei conti, anche fra persone esterne ai propri membri, i quali eseguono il controllo sulla regolarità e la legittimità del bilancio annuale predisposto dal Tesoriere, prima che lo stesso sia sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

I revisori restano in carica fino a revoca o alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo con il quale sono stati eletti.

Articolo 19

Qualunque controversia che possa formare oggetto di compromesso sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta

Il Presidente ha la facoltà di riscuotere crediti, effettuare pagamenti per conto dell'Associazione nell'ambito delle attività deliberate, dandone tempestiva comunicazione al Tesoriere.

In caso di provvisorio impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente vengono temporaneamente esercitate dal Vicepresidente più anziano.

Le dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere un nuovo Presidente secondo i criteri sopra indicati, il quale resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha eletto. Il Presidente può essere revocato con la maggioranza di 2/3 del Consiglio in carica.

Articolo 16 Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Egli partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Articolo 17 Vicepresidenti

I Vicepresidenti sono proposti, in numero massimo di due, dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo, e la nomina deve essere effettuata dal Consiglio stesso.

I Vicepresidenti restano in carica per tre anni, sono rieleggibili ed hanno la funzione di sostituire il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo nonché di esercitare i poteri che il Presidente abbia espressamente delegato a loro.

Articolo 18 Segretario e Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Segretario ed un Tesoriere, i quali durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Tra i compiti istituzionali del Segretario rientrano la redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e la conservazione e l'aggiornamento del Registro degli associati.

Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell'Associazione, con il potere di aprire conti correnti bancari o postali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente, di riscuotere i crediti ed effettuare pagamenti per conto dell'Associazione e di redigere il bilancio preventivo e consuntivo di gestione annuale.

giorni.

Articolo 20

Oltre che per le cause previste dall'art. 27 del codice civile, l'Associazione può essere sciolta in caso di grave necessità su delibera del Consiglio Direttivo, assunta all'unanimità dei propri componenti, e ratificata dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12.

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio Direttivo provvederà a nominare uno o più liquidatori, incaricati di provvedere alla chiusura delle posizioni contabili attive e passive dell'Associazione.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

Articolo 19 Controversie sullo statuto

Qualunque controversia che possa formare oggetto di compromesso sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

~~Art. 14 (Articolo facoltativo)~~

~~Organo di controllo~~

~~NON PREVISTO~~

~~(La legge prevede oltre una certa soglia gli enti devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale. E previsto che la revisione legale dei conti possa essere effettuata anche dall'organo di controllo ma in questo caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.~~

Art. 15 (Articolo facoltativo)

NON PREVISTO

Il soggetto incaricato della revisione legale dei Conti

.....

Art. 20 Libri sociali

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - a) I libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

(NOTA: per i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale)

<p>In nessun caso, i soci possono richiedere la divisione del patrimonio comune e la restituzione delle quote versate.</p> <p style="text-align: center;">Articolo 21</p> <p>Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto, si richiamano le norme del Codice civile e le disposizioni vigenti in materia di Associazioni (legge 266/91, L.R. 1/2008, D. Lgs. 460/97 e successive modifiche o integrazioni).</p>	<p>Art. 21 Scioglimento</p> <p>1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell' ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.</p> <p>Oltre che per le cause previste dall'art. 27 del codice civile, l'Associazione può essere sciolta in caso di grave necessità su delibera del Consiglio Direttivo, assunta all'unanimità dei propri componenti, e ratificata dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 12.</p> <p>In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.</p> <p>2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ssmmii), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.</p> <p>3. il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorso i quali il parere si intende reso positivamente. Gli addetti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.</p> <p>4. l'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.</p> <p>In nessun caso, i soci possono richiedere la divisione del patrimonio comune e la restituzione delle quote versate.</p>